



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 17/10/2013

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - ARO 2/BT 2 ottobre 2013, n. 2

D.G.R. n. 1611/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO 2/BT

VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali" che reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la L.R. 13 dicembre 2012 n. 42 "Modifica alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24";

VISTA la DGR 2147 del 23/10/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 160 del 7/11/2012, concernente la perimetrazione degli ARO, nella quale sono stati definiti complessivamente 38 Ambiti di Raccolta Ottimali;

VISTA il disposto dell'art. 10 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i Comuni facenti parte dell'ARO disciplinano l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti secondo un modello di funzionamento da definire con deliberazione di Giunta regionale, costituendosi in una delle forme indicate dal medesimo art. 10 c.2;

VISTA la DGR 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15/01/2013, concernente il modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni, nella quale si dispone che "i Comuni facenti parte dell'ARO si costituiscano nelle forme previste dall'art.10 c.2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e sue successive modifiche ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato dall'art.14 comma 2 della medesima legge";

VISTA la DGR 1611 del 10/09/2013 che stabilisce di attivare le procedure sostitutive di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. per la costituzione dell'ARO 2/BT, non ancora costituito, nominando il Dott. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l'ARO 2/BT;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 17/09/2013 di convocazione dei Comuni dell'ARO 2/BT per il giorno 24/09/2013 ore 11:00 presso gli uffici del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;

DATO ATTO che alla riunione su indicata con la partecipazione di:

- LA SALVIA Ernesto, Sindaco del Comune di Canosa di Puglia,
- GERMINARIO Sabino, Dirigente del Comune di Canosa di Puglia,
- SUPERBO Mario Gennaro, Sindaco del Comune di Minervino Murge,
- GIORGINO Nicola, Sindaco del Comune di Andria,
- DI TULLIO Nicola, Sindaco del Comune di Spinazzola,
- GALANTUCCI Savino, Assessore all'Ambiente del Comune di Spinazzola,
- LULLO Vincenzo, Segretario Generale del Comune di Andria,

è emerso che:

- come indicato nell'allegato del decreto 1 del Commissario ad Acta dell'ARO 2/BT, tutti i Comuni dell'ARO 2/BT, ad eccezione del Comune di Canosa di Puglia, hanno approvato gli atti costitutivi e statutari dell'Unione dei Comuni nei rispettivi Consigli Comunali;
- gli elementi ostativi in ordine all'approvazione del provvedimento su indicato da parte del Comune di Canosa di Puglia risultano di natura tecnico-amministrativa, in riferimento all'interpretazione di quanto disposto dalle normative nazionali in materia di contenimento della spesa pubblica, che ha prodotto il parere negativo della Segretaria Generale e del Collegio dei Revisori;
- il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia Dott. La Salvia Ernesto, nonostante la mancata approvazione del provvedimento su citato, ha espresso la volontà politica del Comune di Canosa di Puglia di aderire all'Unione dei Comuni dell'ARO 2/BT;
- il Sindaco del Comune di Andria ha dichiarato che la previsione di spesa indicata negli atti costitutivi e statutari dell'Unione non è in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, disposti dalle normative nazionali vigenti;
- il Segretario generale del Comune di Andria ha dichiarato che la ratio della normativa nazionale su indicata non può limitarsi ad un mero divieto di costituzione di nuovi Enti, bensì a raggiungere obiettivi di razionalizzazione e/o riduzione della spesa degli Enti Locali;
- tutti i Comuni hanno indicato il Sindaco del Comune di Andria, quale Presidente dell'Unione dei Comuni, e hanno stabilito altresì di indicare Andria, quale sede dell'Unione dei Comuni;

CONSIDERATO, pertanto, che nella riunione su citata tutti i Comuni hanno chiaramente espresso la volontà di costituirsi in Unione dei Comuni, avvalendosi del sistema organizzativo e gestionale previsto dagli atti costitutivi e statutari già approvati dai Comuni di Andria, Minervino Murge e Spinazzola;

CONSIDERATO che, in ordine a quanto disposto dall'art. 9 c. 6 della L. n. 135/2012, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2013, ha chiarito l'obiettivo del Legislatore in ordine al divieto di costituzione di Enti da parte dei Comuni, dichiarando quanto segue:

“.....[omissis]...Tale disposizione deve essere necessariamente coordinata con quanto stabilito nei commi precedenti e, in particolare, nel comma 1.

Infatti l'obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi. Pertanto la disposizione in esame deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6.

Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l'accorpamento degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite. In tal modo, infatti, gli enti locali potranno procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.”

RITENUTO opportuno tenere in considerazione nel presente provvedimento l'orientamento unanime mostrato dai Comuni nella riunione del 24/09/2013 che, nel dominio delle loro funzioni, hanno individuato l'unione dei Comuni ex art. 32 del d.lgs. 267/2000, quale istituto giuridico per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in conformità alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario adottare un modello di governance sostanzialmente concorde al sistema proposto dalla Regione Puglia ex DGR 2877/2012, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e basato sul coinvolgimento di tutti i Comuni nell'adozione dei provvedimenti;

CONSIDERATO che il Comune di Andria, con D.C.C. n. 35 del 06/08/2013, Minervino Murge, con D.C.C. n. 49 del 26/07/2013, e Spinazzola, con D.C.C. n. 40 del 09/08/2013 hanno approvato gli atti costitutivi e statutari dell' "UNIONE DEI COMUNI "ARO 2 Barletta Andria Trani"

RITENUTO necessario, alla luce delle volontà espresse dai Comuni, rettificare le deliberazioni di Consiglio Comunale su citate solo ed esclusivamente nell'allegato "Atto costitutivo", in particolare nelle parti formali necessarie alla finalizzazione della procedura di commissariamento dell'ARO 2/BT;

RITENUTO altresì necessario specificare che le strutture operative dell'ARO dovranno conformare i primi atti alle linee stabilite nello schema di Carta dei Servizi di cui alla DGR 194/2013 rispettando, nell'ambito del principio di coordinamento, le specificità dei singoli Comuni facenti parte dell'ARO;

RITENUTO di dover dar seguito alle disposizioni di cui alla DGR 1611/2013 e quindi di dover procedere alla costituzione degli organi di governo dell'ARO;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di prendere atto delle motivazioni ostative relative alla costituzione dell'ARO 2/BT, in virtù dell'esito dell'incontro indicato in premessa;
2. di approvare, in sostituzione del Comune di Canosa di Puglia, l'atto costitutivo (ALLEGATO 1) e lo Statuto (ALLEGATO 2) dell'Unione dei Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani";
3. di rettificare gli atti costitutivi approvati dai Comuni di Andria, Spinazzola e Minervino Murge, come da ALLEGATO 1;
4. di approvare, pertanto, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani", allegati alla presente e parte integrante della stessa, sostanzialmente in conformità al modello organizzativo stabilito dalla Regione Puglia con DGR 2877/2013;
5. di nominare il Sindaco del Comune di Andria Dott. Nicola Giorgino, quale Presidente dell'Unione dei Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani";
6. di demandare all'Unione dei Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani" l'adozione dei provvedimenti

necessari alla sua formalizzazione e quelli relativi all'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, entro e non oltre 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

7. di demandare all' Unione dei Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani" l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero ARO 2/BT, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

8. di notificare il presente provvedimento ai Comuni rientranti nell'ARO 2/BT, a cura del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale (<http://ambiente.regione.puglia.it>) e sul B.U.R.P.

Il Commissario ad acta
Dott. Giovanni Campobasso